



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 3687 del 22 gennaio 2015

Invito a presentare proposte ai sensi del Regolamento CE del Consiglio n. 3/2008 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1085/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione n. 501/2008 - azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione del 5 giugno 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il Reg. (UE) n. 796/2014 della Commissione del 23 luglio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il Reg. (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi ed in particolare l’art. 29, comma 1, che detta disposizioni transitorie per l’applicazione delle azioni di informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione anteriormente al 1 dicembre 2015 ai sensi dell’ regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedura di preselezione di programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sui paesi terzi, così come previsto al sopra citato Regolamento (CE) n. 501/2008;

VISTO il D.P.C.M. del 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 05 marzo 2014, foglio n. 926, con il quale il Dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica;

DECRETA

Art. 1

Introduzione

Il Regolamento del Consiglio n. 3/2008 e del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1085/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione 501/2008 prevedono la possibilità per l'Unione Europea di finanziare, in tutto o in parte, azioni di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché azioni di informazione sul loro metodo di produzione da realizzare nei Paesi Terzi.

Le azioni devono riguardare i temi e i prodotti indicati nell'allegato II del Regolamento della Commissione n.501/2008.

L'Unione Europea cofinanzierà le azioni previste all'art.2 del Regolamento n. 3/2008 nella misura e con le modalità previste all'art.13 dello stesso Regolamento; in particolare, per l'Italia, il cofinanziamento è strutturato secondo le seguenti quote: Commissione Europea (50%), Stato Membro (20%), Organismo proponente (30%).

Ciascun programma dovrà durare da 12 a 36 mesi.

Art. 2

Descrizione dell'invito

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, Regolamento CE n.501/2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali invita le organizzazioni professionali e/o interprofessionali, rappresentative dei rispettivi settori, a presentare proposte per la realizzazione di programmi.

Per organizzazioni professionali e/o interprofessionali, rappresentative dei rispettivi settori si intende:

- a) OP (costituite in ATI), AOP (anche costituite in ATI), in possesso di riconoscimento, specifico per i settori oggetto del progetto, rilasciato ai sensi della normativa nazionale o comunitaria, che abbiano ottenuto riconoscimento in almeno tre Regioni;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

- b) OI, OC, Unioni nazionali (anche costituite in ATI) in possesso di riconoscimento, specifico per i settori oggetto del progetto, rilasciato ai sensi della normativa nazionale o comunitaria, che abbiano soci riconosciuti in almeno tre Regioni;
- c) Società e associazioni (anche costituite in ATI) che direttamente o tramite i propri soci presentino strutture produttive, per i settori oggetto del programma, in minimo tre Regioni e un valore della produzione commercializzata propria o dei propri soci, di almeno minimo € 1.000.000,00; (media degli ultimi tre anni del valore della produzione commercializzata indicata nei bilanci approvati);
- d) Consorzi di tutela (anche costituiti in ATI).

Ogni Proponente potrà presentare solo un programma o partecipare a non più di un raggruppamento per la presentazione di un programma.

Si rammenta che in caso di ATI ogni costituente è considerato proponente.

Tali programmi, pena la loro irricevibilità, dovranno riguardare campagne informative e/o iniziative promozionali dirette esclusivamente al mercato dei Paesi Terzi ed alle categorie di prodotti elencati nell'Allegato II al Reg. (CE) n. 501/2008 della Commissione e ss.mm.ii.

Verrà data priorità ai programmi:

- che siano presentati da più Stati membri;
- che siano indirizzati alla promozione di molteplici prodotti;
- che siano stati programmati congiuntamente da più organizzazioni rappresentative operanti nello stesso settore.

Per evitare la sovrapposizione di campagne informative e/o promozionali nell'ambito dello stesso settore si prega di far riferimento a quanto indicato nell'Allegato N in merito ai programmi già in corso.

Per la predisposizione dei programmi si dovrà tenere conto dei criteri indicati nell'allegato M.

Il messaggio trasmesso dalla campagna promozionale o informativa deve essere basato sulle qualità intrinseche o caratteristiche del prodotto. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale.

L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione di informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto o di un elemento di riferimento, necessario per illustrare le azioni di promozione e di informazione. Il messaggio promozionale dovrà contenere quanto previsto all'allegato I, le indicazioni per l'utilizzo del logo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono reperibili sul sito dello stesso.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati.

Le Organizzazioni proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Commissione Europea, al fine di ottenere il preventivo nullaosta alla divulgazione dei



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

messaggi promozionali e/o informativi, dovranno inoltrare il materiale informativo e promozionale al seguente indirizzo internet: <http://mipaaf.sian.it/promoPubb>

Sarà cura delle organizzazioni interessate trasmettere con immediatezza all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore (AGEA) l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Per la predisposizione dei programmi si dovrà tenere conto dell'allegato A.

Il costo del prodotto oggetto delle azioni previste nel programma non è una spesa ammissibile.

Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse destinate a tali iniziative, non avranno priorità i nuovi programmi che presentano sovrapposizione di mercato e settore con programmi già in corso di realizzazione. Nel caso dei prodotti Dop e Igp il settore corrisponde alla singola denominazione registrata. Per consentire la definizione di proposte evitando tale sovrapposizione, nell'allegato N viene fornito il riepilogo dei programmi in corso.

Art. 3

Termine di scadenza per la presentazione delle proposte

La proposta dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 28 febbraio 2015 al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

Ufficio accettazione corrispondenza

La proposta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire alle autorità competenti a riceverlo. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

La proposta dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, in un plico chiuso, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura:

NON APRIRE - CONTIENE LA PROPOSTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE DEL CONSIGLIO 3/2008 E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2011 DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE 501/2008 - AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

Nel plico devono essere inserite tre buste, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

Busta n. 1: documentazione finanziaria e amministrativa;

Busta n. 2: proposta tecnica;

Busta n. 3: copia informatica della documentazione.

La busta n. 1 (documentazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui ai successivi punti a) e b) del presente invito (un originale e due copie).

La busta n. 2 (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al successivo punto c) del presente invito (un originale e due copie).

La busta n. 3 (copia informatica della documentazione) dovrà contenere la documentazione di cui alle successive lettere a), b) e c) su supporto informatico sia in formato .pdf sia in formato .word. . (due copie).

a) documentazione finanziaria

- 1) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il Proponente ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del programma, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E.
- 2) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito attestante che l'organismo di esecuzione, qualora già selezionato, dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall'art.11, paragrafo 3 del Regolamento CE n.3/2008. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma.
- 3) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 riportante il valore della produzione commercializzata del prodotto o dei prodotti oggetto del programma del proponente e dei suoi soci partecipanti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

b) documentazione amministrativa

- a) Apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura recante stato di vigenza e dicitura antimafia (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al presente decreto¹), corredata di fotocopia firmata (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- b) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all'allegato L;
- c) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformi all'allegato B;
- d) Delibera del Consiglio di Amministrazione in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione del programma;
- e) Statuto del Proponente in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- f) Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di esecuzione, qualora già selezionato, sia stato disposto previa procedura di gara secondo quanto indicato all'art.3, lettera c) punto 2);
- g) Per l'organismo di esecuzione prescelto, qualora già selezionato, dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni;

c) Proposta tecnica

- 1) **Domanda redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A.** In particolare, si richiede di compilare anche gli allegati obbligatori nn. 1, 2 e 3 all'allegato A. Per quanto riguarda l'allegato 3 si richiede di compilarne anche una copia in lingua italiana.
- 2) **Relazione dettagliata delle attività e dei costi.** Tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del programma anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino al Ministero l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte, e una relazione dettagliata attestante il possesso da parte del Proponente di propria struttura idonea ad esercitare e garantire un adeguato controllo e monitoraggio delle attività eseguite dall'organismo di esecuzione prescelto in ciascuna delle fasi del programma.

¹ Per quanto riguarda la "dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" presente nell'Allegato G, è necessario specificare luogo e data di nascita degli eventuali familiari conviventi di maggiore età.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

- 3) **Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione:** relativamente al punto 3 del modulo di cui all'Allegato A, "organismo responsabile dell'attuazione" il Proponente dovrà fornire una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'esecuzione.

Per la selezione degli organismi di esecuzione, il regolamento finanziario della Commissione europea prevede quanto segue:

- per appalti di valore compreso tra 0 e 1.000,00 Euro, semplice rimborso di fatture;
- per appalti di valore compreso tra 1.000,00 e 15.000,00 Euro, una procedura negoziata con almeno un'offerta;
- per appalti di valore compreso tra 15.000,00 e 60.000,00 Euro, una procedura negoziata con almeno tre candidati;
- per appalti di valore compreso tra 60.000,00 e 134.000,00 Euro, un invito a manifestare interesse;
- per importi superiori a 134.000,00 Euro è raccomandato il ricorso a una procedura aperta o, se i partecipanti al mercato sono noti e in numero limitato, una procedura ristretta con almeno cinque candidati. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

- 4) **Dichiarazione del Proponente attestante che l'organismo di esecuzione,** qualora già selezionato, dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D, come previsto dall'art. 11, paragrafo 3 del Reg. (CE) CE n. 3/2008, qualora la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata fatta anteriormente.

Art. 4

Scelta dell'organismo di esecuzione successiva alla presentazione della proposta

Nel richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, Reg. (CE) n. 501/2008, si fa presente, peraltro, che la scelta dell'organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte della Comunità ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

La procedura da adottare per la selezione dell'organismo di esecuzione è quella indicata nel sopra citato punto 4, lettera c), paragrafo 3 "Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione". Il Proponente, inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del Regolamento in questione, può attuare determinate parti di un programma, nella misura massima del 50% del suo



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

costo complessivo, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 3/2008, soltanto se sono soddisfatte le condizioni indicate nel sopra citato articolo 13.

Pertanto, sulla base di quanto sopra precisato, alcune ovvero tutte le attività previste dal programma devono essere affidate all'organismo di attuazione, mentre l'organismo proponente, in presenza di determinate condizioni potrà eseguire, ove venga accertato il possesso dei requisiti previsti, parte delle azioni, nella misura massima del 50% del costo complessivo del programma, ovvero provvedere al monitoraggio delle attività svolte dall'organismo di attuazione, il cui costo rientra nelle spese generali che non possono superare le percentuali indicate al punto 9, "piano di finanziamento" del succitato allegato A.

Art. 5 Specifiche della proposta

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA (senza decimali) e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Il finanziamento comunitario rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo perduto che l'organizzazione proponente utilizza per lo svolgimento delle attività previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della possibilità di applicazione della fattispecie "in nome e per conto della Commissione".

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in originale e due copie, debitamente siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del beneficiario.

Le cifre di bilancio del programma dovranno essere arrotondate senza decimali, ed essere congruenti in tutte le tabelle della proposta.

Art. 6 Valutazione delle proposte e criteri di attribuzione del punteggio

La valutazione della documentazione descritta al precedente art. 3, lettere a), b) e c) è demandata ad apposita commissione, che procederà alla preselezione delle proposte e all'assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui all'allegato H. La commissione effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, anche in base al rapporto costi/benefici e avvalendosi del confronto con i costi indicati negli altri programmi presentati ai sensi del Regolamento della Commissione CE 501/2008. La commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti e modifiche ai programmi proposti al fine di renderli maggiormente conformi alle linee guida fornite dalla CE.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

Art. 7

Stipulazione del contratto

L'elenco delle proposte selezionate, sulla base della procedura definita dai Servizi Comunitari, e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta alla Commissione Europea che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei programmi approvati.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, messo a disposizione dai Servizi comunitari, di cui all'allegato I, saranno stipulati tra l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore - e le organizzazioni interessate entro 90 giorni dalla notifica della decisione comunitaria, così come previsto dall'art.16 del Regolamento CE n.501/2008.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione ad AGEA da parte dell'organismo proponente di una idonea cauzione pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità e degli Stati Membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

La suddetta cauzione, che dovrà essere redatta secondo lo schema messo a disposizione da AGEA e rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001, sarà svincolata in conformità al disposto dell'art.21 del Regolamento CE n. 501/2008 e subordinatamente alle previste attività di controllo, previa apposita richiesta scritta da parte dell'organismo proponente. Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzioni a favore di AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti del Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali.

Art. 8

Controlli

Le diverse fasi di attuazione del programma saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da AGEA e mediante l'attività del Gruppo di Sorveglianza di all'art. 12, paragrafo 1 del Regolamento CE 3/2008 e dell' art. 24 paragrafo 1 del Regolamento CE n.501/2008. Saranno convocate, a tale riguardo, apposite riunioni, in cui gli Organismi proponenti ed esecutori saranno invitati a partecipare alla presenza di rappresentanti dei Servizi della Commissione Europea e degli Stati Membri interessati (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed AGEA). Sull'esito di dette riunioni verranno prodotte apposite relazioni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

Art. 9
Erogazione del finanziamento

Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, l'organismo proponente potrà richiedere ad AGEA un anticipo non superiore al 30% dell'importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato Membro o degli Stati membri interessati.

Nel caso di programmi pluriennali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento CE n. 501/2008, l'anticipo del 30% potrà essere richiesto nei 30 giorni successivi all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi.

L'anticipo sarà versato da AGEA subordinatamente alla presentazione di idonea cauzione non inferiore al 110% dell'importo richiesto in anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del Regolamento CE n.2220/1985.

Tale cauzione, che dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato VI del contratto tipo messo a disposizione dai Servizi comunitari, rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2001, sarà svincolata in conformità al disposto dell'art.21 del Regolamento CE n. 501/2008 e subordinatamente alle previste attività di controllo, previa apposita richiesta scritta da parte dell'organismo proponente.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzioni a favore di AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti del Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali.

Nel corso dell'anno contrattuale l'organismo proponente dovrà presentare ad AGEA le relazioni intermedie delle attività realizzate e delle spese sostenute nei quattro periodi trimestrali e le eventuali istanze di pagamento intermedie. Tali istanze (originale e una copia) dovranno includere la rendicontazione corredata dalle relative fatture, debitamente quietanzate, intestate all'Organismo di Attuazione delle azioni e probanti l'effettivo sostenimento delle spese nel trimestre di riferimento. Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l'effettivo rimborso, da parte dell'organismo proponente, delle spese sostenute dall'organismo di attuazione nel trimestre di riferimento.

Le domande dovranno, di volta in volta, essere corredate della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel trimestre di riferimento e di tutta la ulteriore documentazione prevista dal Regolamento CE 501/2008.

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo (dipendente o organo direttivo) alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Non sono altresì eleggibili al finanziamento le spese di progettazione, essendo relative ad azioni e costi antecedenti alla data di approvazione del programma.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

Si fa presente che, a partire dalla prima rendicontazione intermedia, dall'importo rendicontato verrà detratto un ammontare pari al 30% dell'importo rendicontato stesso. Tutte le spese connesse al programma devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento del saldo e della documentazione delle spese sostenute e di tutta quella prevista dall'articolo 19 del Regolamento CE 501/2008.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nel presente invito bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE – PQAI V-COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE.

- Via XX Settembre, n. 20 - 00187 ROMA

E-mail: pqai5@politicheagricole.it; pqa7@politicheagricole.it

I proponenti hanno l'obbligo di collegarsi alla sezione “Gare” del sito internet www.politicheagricole.it per eventuali, ulteriori informazioni necessarie ai fini della presentazione dei programmi. L'Amministrazione potrà, infatti, precisare e integrare il presente invito fino a 10 giorni solari antecedenti la data di scadenza di cui al paragrafo 3).

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Dr. Emilio Gatto

Il presente invito è pubblicato sul sito Internet del Ministero (<http://www.politicheagricole.it>)
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sarà pubblicato un apposito comunicato.